

Da: Soffritti Renato (ex Consigliere di opposizione del PRC di Parona, candidato Sindaco per la Nuova Stagione, socio del WWF della Lomellina)  
In **Ccn A**: Quotidiani Locali, Cittadini di Parona, Gruppi di Minoranza, Aderenti alla Nuova Stagione, Comitati

**NB)** Allego anche l'ordinanza scaricata dall'albo pretorio On Line del Comune di Parona in data odierna.

Verifica della Fonte: [http://www.comune.parona.pv.it/sk/albo/albo\\_lista.php](http://www.comune.parona.pv.it/sk/albo/albo_lista.php)

N. Registro: 287 / 2011

ORDINANZA 37/2011.

Periodo pubblicazione

24.12.2011 / 08.01.2012

Udite, Udite

Dopo l'ironica lettera di **Plinio Chiesa** (Presidente del Comitato Vigevano Sostenibile) stampata anche da qualche giornale locale.

[http://www.nuovastagione.eu/index.php?option=com\\_content&view=article&id=44&Itemid=18](http://www.nuovastagione.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=18)

**(vedi in coda anche il testo del link allegato.)**

Il Sindaco di Parona mi sa che non ha capito bene che si trattava di ironia, lo ha preso in parola emettendo un'ordinanza che non consente a un paio di Camion di residenti di parcheggiare nei pressi della centralina dell'Inceneritore, un metodo alquanto discutibile per giustificare le sue colpe e una scusa inutile per risolvere i problemi dell'inquinamento di Parona. Avremmo condiviso l'ordinanza se la motivazione fosse stata fatta per salvaguardare la salute dei residenti che magari si trovano la marmitta degli automezzi sotto la finestra dove abitano, invece di usare l'argomento per scaricare su altri le proprie responsabilità. Se Parona è messa così male la colpa è solo sua, perché in un [catino di novecento ettari della Pianura Padana](#) (già problematico per motivi climatici), l'ha riempito di inquinanti di varie aziende alcuni addirittura incompatibili tra di loro (sostanze come l'[ammoniaca](#) che è il precursore del particolato secondario che fa aumentare le polveri sottili dell'incenerimento) senza contare che le polveri e le nanopolveri di origine industriale del nostro paese sono più tossiche di quelle delle auto di Milano. Anziché fare il maestro con continue esternazioni o concetti senza alcuna correlazione scientifica, cerchi le soluzioni [coinvolgendo persone competenti](#) quali gli istituti di ricerca o i professori che lui ben conosce, e si attivi presso l'ARPA e l'ASL per sapere a chi amputare le responsabilità di quanto sta capitando a Parona perché in gioco c'è prima di tutto la salute dei suoi figli e dei suoi famigliari. Trovo assurdo che per [colpa della diossina](#) si ordini di evitare di consumare carni e uova derivanti da allevamenti avicoli rurali a conduzione familiare, e per colpa delle polveri sottili si vieti di parcheggiare i camion vicino alla centralina, o si prendono di mira un paio di camini in paese che bruciano legna. Le industrie continuano a inquinarci l'aria, i terreni, e probabilmente anche la falda dei pozzi, senza subire nessun controllo ispettivo o ordinanza. E se domani scopre, che quasi tutto il granoturco o il riso della Lomellina contiene diossina, che colpe si inventerà per gli agricoltori ?

Continua ad esternare senza risolvere niente, almeno eviti di avversare chi non ha colpe con queste motivazioni che offendono l'intelligenza di chiunque conosce la materia. Gli altri comuni trovano le soluzioni, ci meravigliamo che il nostro Sindaco possa arrivare a fare un'ordinanza del genere senza avere un parere delle istituzioni titolate in materia, visto che l'inquinamento di Parona provoca danni ad un vasto territorio. Spostare tre camion di residenti da un parcheggio all'altro per pochi minuti al giorno è una presa in giro, perché può cambiare solo i valori centesimali della media giornaliera di Parona. Il valore del PM10 va misurato proprio dove sussiste

la massima criticità, non bisogna pertanto spostare i camion o spostare le centraline per avere valori più bassi, perché un bambino quando è nel passeggino respira le polveri che escono dalla marmitta che si trova vicina al suo naso. Non scrivete sui giornali come abbassare i valori, altrimenti il nostro Sindaco ordina di alzare i sensori di 100 metri o di trasformarla come [centralina di fondo](#) mettendola in un bosco.

**Saluti**

**Soffritti Renato**

**Sito Web: [www.nuovastagione.eu](http://www.nuovastagione.eu)**

Inviato: giovedì 15 Dicembre 2011

Da: **Plinio Chiesa** (Presidente del Comitato **Vigevano Sostenibile**)

Egr. direttore,

dopo un mese con soli 6 giorni sotto il limite di legge per il PM10, il sindaco di Parona, Silvano Colli, si ripete nel simpatico giro del paese col naso all'insù "alla ricerca dell'aria perduta" (quella buona) già effettuato 3 anni fa con l'altrettanto competente ex vicesindaco di Vigevano Ferdinando Merlo, ipotizzando l'esistenza di malevoli correnti che dal novarese, o forse dall'Appennino, concentrino le polveri sottili nel territorio comunale. Infatti "il PM10 non è statico, gira nell'aria" commenta il faraone meteorologo ignaro di quante altre cose girino in conseguenza delle sue esternazioni, e "gli altri non hanno il problema semplicemente perché non hanno le centraline di rilevamento, quindi non lo sanno". E qui già si prospetta la soluzione più semplice al problema: basta toglierle anche a Parona che tutto si sistema! Sarebbe più semplice che spiegare al Sindaco come le polveri sottili si concentrino proprio in mancanza di correnti d'aria le quali, al contrario, le disperdono negli strati più alti dell'atmosfera diluendole...

Ma non sarebbe meglio ammettere l'evidenza che sta sotto gli occhi di tutti?! La piaga di Parona "è il traffico!" come già chiarito per Palermo dall'avvocato di Johnny Stecchino. Tutte queste migliaia di automobili che intasano i vicoli del paese causando ingorghi ininterrotti! E per fortuna che inceneritore, fonderia e fabbriche varie sono tutte in regola con le proprie emissioni e non contribuiscono per niente; così, una volta costruita l'autostrada Broni-Mortara che fornirà il naturale sfogo a tutti questi automobilisti disorientati, il problema sarà risolto definitivamente.

Perciò, cari cittadini paronesi, mamme di bambini piccoli, anziani, non perdetevi fiducia nel vostro carismatico sindaco che avete votato (e rivotato, e rivotato...) e che è il principale artefice della rigogliosa trasformazione del paese dell'offella. E non preoccupatevi delle notizie circa la presenza di diossina nelle uova di Parona: anche in questo caso l'inceneritore non c'entra; saranno gli allevatori, un po' sprovveduti, che non riuscendo più a reperire mais per alimentare le galline (e sfido: lo bruciano tutto nelle centrali a biomassa!) avranno provato a dar loro da mangiare del polistirolo.

Poi, anche la diossina è stata rivalutata: pare che tra i suoi molteplici effetti vi sia anche un sostanziale ripianamento delle rughe cutanee simile, ma più duraturo, al Botox, in termini medici si definisce rigor mortis...

**Plinio Chiesa** (Presidente del Comitato **Vigevano Sostenibile**)

# COMUNE DI PARONA

Protocollo n. 6260

del 24/12/2011

**Pubbl. n. 287**

## ORDINANZA N° 37/2011



**Oggetto: Disciplina della circolazione stradale.  
Regolamentazione della zona parcheggio di Via della Miseria.**

### Il Sindaco

**PREMESSO** che il compito primario affidato agli enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini attraverso una razionale utilizzazione del territorio;

#### **TENUTO CONTO:**

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

**CONSIDERATO** che in Via della Miseria, adiacente alla zona a parcheggio, è stata installata la centralina di monitoraggio delle polveri sottili (SO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub> ed NO<sub>2</sub>) dell'aria, gestita da A.R.P.A. la quale monitora la situazione dell'aria riferita all'intero territorio comunale di Parona, e giornalmente ne misura la media;

**RISCONTRATO** che in molte giornate invernali la centralina sopra descritta ha misurato valori superiori al limite massimo giornaliero (50 ug/m<sup>3</sup>) toccando anche valori massimi tre volte superiori al massimo di legge;

**VERIFICATO** che il parcheggio di Via della Miseria, sede d'installazione della centralina, è spesso utilizzato da mezzi pesanti, condotti da cittadini residenti in zona, i quali sono soliti, in special modo nelle prime ore mattutine, stazionare a motore acceso per diverso tempo al fine di scaldare il motore stesso, con il rischio di falsare in questo modo, il monitoraggio della centralina, posta nelle vicinanze;

**RITENUTO** pertanto opportuno, dovendo provvedere alla tutela ed alla salvaguardia della salute pubblica, provvedere alla nuova regolamentazione della zona a parcheggio di Via della Miseria al fine di evitare la sosta ai veicoli con m.c.p.c. superiore a 3,5 t, per garantire l'inconfutabilità del monitoraggio della centralina A.R.P.A. in loco;

#### **VISTI:**

- il Regolamento di attuazione del codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
- l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

### **ORDINA**

- **L'Istituzione del divieto di sosta ai mezzi con m.c.p.c. superiore a 3,5 t. (Fig. II 75 Art. 120 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e Fig. II 137 Art. 125 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), su tutta la zona a parcheggio di Via della Miseria, per le motivazioni di carattere ambientale e di tutela della salute pubblica in premerssa meglio indicate e che qui si intendono interamente riportate;**

### **AVVERTE CHE**

- in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
- La presente ordinanza verrà resa edotta al pubblico e sarà esecutiva, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale a far tempo dalla data odierna;
- A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
  1. per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia;
  2. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla

natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. 495/92.

## **DEMANDA**

- all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Parona la predisposizione della prescritta segnaletica stradale;
  - all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Parona ed agli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/1992 (C.d.S.) di vigilare circa la perfetta esecuzione della presente Ordinanza;
  - che sia pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Parona;
- 
- A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Parona, Geom. Maurizio De Padova.

IL SINDACO  
F.to Silvano Colli